

Allegato A)

Città di Sellia Marina
Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

INDICE

Art.	Rubrica	Art.	Rubrica
1	Oggetto del regolamento ed istituzione dell'imposta comunale di soggiorno	8	Sanzioni.
2	Presupposto dell'imposta	9	Versamento e riscossione coattiva.
3	Soggetto passivo e Soggetto responsabile degli obblighi tributari	10	Pubblicità del Regolamento, Funzionario e Contenzioso.
4	Determinazione della misura dell'imposta.	11	Rinvio dinamico.
5	Destinazione del gettito.	12	Tutela dei dati personali.
6	Esenzione e riduzione d'imposta.	13	Rinvio ad altre disposizioni.
7	Disposizioni in materia di accertamento.	14	Entrata in vigore.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.07.2014, integrato e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2023 e n. 9 del 28.02.2025.

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed istituzione dell'imposta comunale di soggiorno

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

L'imposta di soggiorno è istituita nella Città di Sellia Marina, in quanto compresa nell'elenco regionale delle località turistiche e dovuta quindi da coloro che alloggiano nelle strutture turistiche ricettive situate sul proprio territorio

Art. 2

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi, ai soli fini esemplificativi e non esaustivi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, bed end breakfast, campeggi, agriturismi, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, affittacamere, appartamenti ammobiliati ad uso turistico compresi quelli indicati dalla Legge Regionale 07.08.2018 n. 34, residence costituiti da uno o più immobili, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 3

Soggetto passivo e Soggetto responsabile degli obblighi tributari

Soggetti passivi dell'imposta, sono coloro i quali pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione residente della Città di Sellia Marina.

Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19.5.2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo e l'eventuale rappresentante fiscale, sono Responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

I Responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal Decreto Mef 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D.lgs n.23/2011.

Art. 4

Determinazione della misura dell'imposta

1. Per ogni notte di soggiorno/pernottamento nelle diverse tipologie di strutture ricettive, l'imposta di soggiorno è determinata nella misura indicata nel seguente prospetto:

Alta stagione dal 1° Giugno al 30 Settembre:

Hotel/Villaggi/ Residence	Hotel/Villaggi/ Residence	Hotel/Villaggi/ Residence	Hotel/Villaggi/ Residence	B&B/Campeggi/ Agriturismo/ Case vacanze/ Case per ferie/ Affittacamere/Appa rt.Ammob.Uso Turistico
1 - 2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	
€ 2,00	€ 2,50	€ 3,00	€ 3,50	€ 1,00

Bassa stagione dal 1° Ottobre al 31 Maggio:

Hotel/Villaggi/ Residence	Hotel/Villaggi/ Residence	Hotel/Villaggi/ Residence	Hotel/Villaggi/ Residence	B&B/Campeggi/ Agriturismo/ Case vacanze/ Case per ferie/ Affittacamere/Appa rt.Ammob.Uso Turistico
1 - 2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	
€ 0,50	€ 1,00	€ 1,50	€ 2,00	€ 0,30

2. Si dispone, per la sola stagione estiva 2025, la non applicabilità della rideterminazione dell'imposta alle strutture ricettive che abbiano confermato le prenotazioni in data anteriore a quella di pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento, purché comprovate da idonea documentazione probatoria da trasmettere all'Ufficio Tributi dell'Ente entro e non oltre 30 giorni dalla medesima data;
3. Si dispone la riduzione del 50% dell'imposta per i soggiorni superiori a 15 giorni continuativi, con decorrenza della riduzione dal 16° giorno;
4. La misura dell'imposta può essere variata annualmente, in aumento od in diminuzione, con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Art. 5**Destinazione del gettito**

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Art. 6**Esenzioni e riduzione d'imposta**

1. Sono esentati dal pagamento:
 - 1) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - 2) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - 3) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni,

che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;

- 4) I soggetti diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
 - 5) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
 - 6) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - 7) gli studenti iscritti a Scuole secondarie di secondo grado ed Università che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale. L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni;
 - 8) coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purché in possesso di un'apposita attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro, dalla quale risulti l'esistenza di un'apposita convenzione con le strutture medesime comprovante le ragioni del pernottamento;
2. L'imposta è ridotta del 50% nel caso di anziani oltre i 65 anni di età.

Art. 7

Disposizioni in materia di accertamento

Ai fini dell'attività di controllo e accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.

L'Ente effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive ed assimilati, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati all'Ente.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive ed assimilati, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile, ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale e dello Sportello Unico delle attività produttive, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.

Art. 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente

articolo.

2. Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto gestore della struttura ricettiva, sono punite, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - Per il caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori e dai soggetti assimilati, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
 - Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione periodica, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva e dai soggetti assimilati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 9

Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva o ai soggetti assimilati, presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimi provvedono alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza e al successivo versamento alla Città di Sellia Marina.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta, entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese su apposito conto corrente postale o bancario intestato a questo Comune o mediante modello di pagamento F24 secondo i codici tributo stabiliti per legge.

3. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune:

a) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese precedente;

b) la dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo PEC.

4. Il Comune metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica per la comunicazione, la riscossione ed il versamento.

5. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi supporti (cartelli, prezziari delle camere, ecc) dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

6. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti;

7. L'obbligo di comunicazione periodica sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento.

Art. 10

Pubblicità del Regolamento, Funzionario e Contenzioso

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Sellia Marina il quale provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

3. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 11

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 12

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito “Codice Privacy”) di recepimento del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 13

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione, unitamente alla quale viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.